

TI_GERICHTE 52.2022.143 vom 30. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.143

FR: TI_GERICHTE 52.2022.143 du 30 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.143 del 30 marzo 2022

Regeste

Revoca della licenza di condurre per la durata di 4 mesi

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2

.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 5 giugno 2021, RI 1 è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 200.- per avere, a causa del manto stradale bagnato, negligenemente perso la padronanza di guida, con la conseguenza che il suo motoveicolo è dapprima scivolato contro il marciapiede sul lato destro della strada per poi cozzare contro un albero fuori dalla carreggiata, contravvenendo così all'art. 90 cpv. 1 LCStr. Il decreto d'accusa del 14 ottobre 2021 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti (segnatamente le condizioni del manto stradale) così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato, anche se emanata in una procedura sommaria, fondata essenzialmente su un rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata nei confronti di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto (benché lui stesso abbia in un primo tempo chiaramente indicato che l'asfalto era bagnato e molto scivoloso, cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 3 e 4), avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto d'accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente, nonostante la condanna penale, è invece rimasto passivo. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha preferito accettare la multa per avere perso la padronanza di guida, pur sapendo - in quanto costantemente assistito da un legale - che i fatti accertati in sede penale avrebbero vincolato l'autorità amministrativa. Tanto più che, su richiesta del suo

patrocinatore, la procedura amministrativa era stata sospesa proprio in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr. scritto del 13 settembre 2021 della Sezione della circolazione) e che il decreto d'accusa indicava espressamente che, una volta passato in giudicato, sarebbe stato trasmesso a Camorino (cfr. pag. 2 in fine). Del resto, al di là della personale esperienza maturata dall'insorgente a seguito delle infrazioni commesse in passato, è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2022.33 dell'11 agosto 2022 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

E. 2.1

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha ommesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

E. 3.1

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 14 ottobre 2021 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret , Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière,

Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 389).

E. 3.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre deve essere revocata per almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave (cfr. art. 16 b cpv. 2 lett. b LCStr).

E. 3.3

Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2) che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).

E. 3.4

Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. L'art. 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2). Tale attenzione implica che egli sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze (STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid. 2.1).

E. 3.5

In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 5 giugno 2021, verso le ore 2.45, RI 1 stava circolando in territorio di _____ a una velocità dichiarata di 55 km/h alla guida del suo motoveicolo quando, nell'effettuare una curva per lui leggermente piegante a sinistra,

ha perso il controllo del mezzo, che è scivolato dapprima contro il marciapiede sul lato destro della strada per poi cozzare contro un albero al di fuori della carreggiata. Dal profilo oggettivo, perdendo il controllo del veicolo, scivolando contro il marciapiede e uscendo poi di strada, l'insorgente ha violato fondamentali norme a tutela della sicurezza stradale (quali sono quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di padroneggiare costantemente la sua vettura, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; cfr. supra, consid. 3.4). La perdita di padronanza del veicolo, avvenuta alla velocità dichiarata di 55 km/h, ha creato una messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza del traffico (almeno) medio grave. Se, anziché uscire di strada sul lato destro della carreggiata, il veicolo del ricorrente (ormai fuori controllo) avesse invaso la corsia di contromano, avrebbe infatti potuto provocare una grave collisione con eventuali veicoli provenienti in senso inverso e mettere così concretamente in pericolo o addirittura ledere gravemente l'incolumità di eventuali altri utenti della strada (cfr. STF 1C_592/2018 del 27 giugno 2019 consid. 3.3). È quindi escluso che ci si trovi in presenza di un'infrazione lieve giusta l'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. E ciò a prescindere dalla probabilità, invero piuttosto scarsa, della presenza di altri utenti della strada a quell'ora della notte (cfr. STF 6B_666/2009 del 24 settembre 2009 consid. 1.4; cfr. pure STF 1C_361/2014 del 26 gennaio 2015 consid. 3.3). Nulla muta che l'insorgente stesse rispettando il vigente limite di velocità (cfr. STF 1C_361/2014 citata consid. 3.3). Visto anche il mancato coinvolgimento di terze persone e i danni soltanto materiali causati, la messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza del traffico creata può in concreto ancora essere considerata oggettivamente medio grave (cfr. DTF 136 I 345 consid. 6.4; cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 284 e 287 seg.). In queste condizioni, poco importa quindi che l'incidente sia stato causato solo da un insufficiente grado di attenzione o anche da una velocità inadeguata alle circostanze (come ipotizzato dal Governo). Dal profilo soggettivo, non v'è dubbio che per l'accaduto all'insorgente - che ha assunto una condotta di guida che lo ha portato a perdere il controllo del mezzo - sia imputabile una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito, cfr. Mizel, op. cit., pag. 348). Pur volendo dare per assodato che circolasse alla velocità di 55 km/h dichiarata alla polizia (cfr. verbale d'interrogatorio del 16 giugno 2021, pag. 4) e che non avesse fretta (nonostante le sue ambigue affermazioni, cfr. verbale citato, pag. 4 in fine), egli avrebbe comunque dovuto dare prova di maggiore prudenza. Ciò a maggior ragione visto che le circostanze in cui si è verificato l'incidente (di notte, su una strada bagnata, in prossimità di una leggera curva), gli imponevano un'attenzione accresciuta. Ad ogni modo, quand'anche gli si volesse benevolmente attribuire una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso (almeno) medio grave previsto dall'art. 16 b LCStr (cfr. supra, consid. 3.3). Non portano ad altra conclusione le sentenze citate dall'insorgente (cfr. ricorso, pag. 3), che non soltanto sono attinenti a fattispecie diverse, ma in buona parte anche emanate in applicazione del vecchio diritto - maggiormente focalizzato sulla colpa del conducente (tanto che, se la sua colpa era leggera e la sua reputazione buona, una messa in pericolo grave della sicurezza stradale non escludeva di per sé un'infrazione lieve) - e dunque superate dalla giurisprudenza resa in base al diritto in vigore dal 1° gennaio 2005 (cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.2.3; STF 1C_592/2018 citata consid. 3.2, 1C_266/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 3.6), secondo cui un'infrazione lieve è invece data soltanto in presenza di un pericolo minimo per la sicurezza altrui e, cumulativamente, di una colpa leggera (cfr. supra, consid. 3.3).

E. 3.6

Il ricorrente è stato oggetto nel 2018 di una revoca della licenza di condurre di quattro mesi per un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 30 settembre 2019. Il 5 giugno 2021 - ovvero prima dello scadere dei due anni dalla restituzione della patente (cfr. art. 16 b cpv. 2 lett. b LCStr) - l'insorgente, come appena visto, si è reso autore di un'infrazione medio grave. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16 b LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di quattro mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui si macchiato il ricorrente (cfr. art. 16 b cpv. 2 lett. b LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero neppure invocate - , tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; S TF 1 C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1 C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al giugno 2021 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

E. 4.1

Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

E. 4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.